

# 13. Elezioni tacite



## Principio

art. 68 LEDP  
art. 8 RALEDP

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l'elezione avviene in forma tacita.

Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo comunale pubblicando il nome dei candidati eletti non appena le proposte sono definitive.

Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell'assemblea comunale, pubblicando la corrispondente risoluzione all'albo e dando comunicazione all'Ufficio votazioni e elezioni (Dipartimento delle istituzioni).

→ **Capitolo 1 – Convocazione dell'assemblea – Allegato 2**

È possibile che nello stesso Comune l'elezione per il Municipio avvenga in forma tacita e quella del Consiglio comunale in forma combattuta o viceversa.

## Proclamazione degli eletti

art. 98 LEDP

La proclamazione dei Municipali e dei supplenti eletti deve avvenire entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente per l'elezione complementare, ed avviene ad opera del Giudice di pace. Gli eletti assumono la carica rilasciando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace.

Il Municipio procede alla pubblicazione del nominativo degli eletti all'albo comunale.

La proclamazione dei Consiglieri comunali eletti tacitamente avviene da parte del Municipio, nei tre giorni successivi dall'entrata in carica del nuovo Municipio. I Consiglieri comunali assumono la carica durante la seduta costitutiva (rilasciando la dichiarazione di fedeltà), come nel caso di un'elezione combattuta.

## Caso pratico

### 1. Una sola proposta depositata con un numero di candidati inferiore agli eleggendi

Nel caso in cui fosse depositata **una sola** proposta per l'elezione del Municipio e/o del Consiglio comunale con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il Sindaco assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per la completazione. Se il rappresentante vi provvede l'elezione avviene in forma tacita.